

6. Estensibilità alle pensioni degli aumenti di retribuzione di cui al contratto 13 marzo 1956.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

Con il contratto 13 marzo 1956 sono state aumentate le retribuzioni del personale nella misura e con le modalità indicate nella nota sottoposta al Consiglio di amministrazione il 26 marzo u.s.

Nella stessa nota si avvertiva che "le maggiorazioni apportate alle retribuzioni, in quanto estensibili alle rendite di quiescenza e di reversibilità ai sensi dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951" avrebbero inciso sul fondo di integrazione che, peraltro, avrebbe ottenuto un incremento in seguito all'aumento della base contributiva.

Il problema della estensibilità alle pensioni degli aumenti di retribuzione presenta aspetti giuridicamente complessi.

È noto, infatti, che l'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 è scaduto con il 30 giugno 1954: l'art. 15 di detto accordo preve-